

"FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ETS"

PREMESSA

La Fondazione S. Angela Merici trae origine dal Ricovero Vecchi, eretto in Ente Morale con Regio Decreto 27 Aprile 1931 n. 761, successivamente denominato Pia Opera "S. Angela Merici" con D.M. del 27 Settembre 1965, e dello stesso ne prosegue, senza soluzione di continuità, l'opera. -

Nel suo patrimonio confluirono anche lasciti e donazioni pervenute (sia anteriormente che posteriormente alla sua costituzione) all'Ospedale Civile di Desenzano del Garda, sotto il vincolo di destinarne il frutto per il ricovero, il mantenimento e la cura di persone anziane inabili al lavoro del Comune di Desenzano del Garda.

Dal 1° gennaio 2004, con Deliberazione n. VII/15903 del 30 dicembre 2003 della Giunta Regionale della Lombardia, è avvenuta la trasformazione dell'IPAB denominata "Pia Opera S. Angela Merici" in Fondazione senza scopo di lucro.

La Fondazione adotta uno statuto conforme alla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, successive modifiche ed integrazioni.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E SCOPO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. Viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore)

la "FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ETS".

ART. 2 - SEDE

2.1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Desenzano del Garda.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione all'interno del territorio del Comune di Desenzano del Garda senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

2.3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi secondarie e/o sedi operative e/o unità locali comunque denominate purché ubicate nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO

3.1. La Fondazione non persegue scopo di lucro.

3.2. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.3. Per la realizzazione degli scopi indicati al punto precedente, la Fondazione esercita la propria attività istituzionale nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza e della formazione.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 D. Lgs. 117/2017 infra elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle

attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale.

3.4. In particolare svolge le attività considerate di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

3.5. La Fondazione gestisce servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura residenziale e provvede, verso il pagamento di un corrispettivo, all'alloggio, al mantenimento ed all'assistenza morale e materiale delle persone che si trovino in condizioni di svantaggio economico e/o di salute e/o sociale e/o familiare.

Nel rispetto delle finalità del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di ammettere ad usufruire dei servizi dell'ente a titolo gratuito o in forma agevolata anche anziani con particolari situazioni di disagio economico.

3.6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può promuovere:

- l'allestimento e la gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere, in via prioritaria, ai bisogni delle persone

anziane ed a quelli di soggetti svantaggiati in ragione delle proprie condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni a carattere residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale;

- l'attività educativa, la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori in cui esplica la propria attività;

- la partecipazione di attività di ricerca e studio sui temi di particolare interesse nei settori in cui esplica la propria attività, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;

- la promozione e/o la gestione di servizi di assistenza domiciliare integrata in favore di anziani inabili al lavoro proficuo, in condizioni di non autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione;

- l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie, anche in favore di utenti non ospitati presso le strutture gestite dalla Fondazione.

3.7. Unicamente per la realizzazione dei propri scopi e nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, la Fondazione può inoltre:

- stipulare accordi di collaborazione e/o convenzioni di qualsiasi genere e tipo con Enti pubblici o privati, anche valorizzando l'opera del volontariato;

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi.

ART. 4 - DURATA

4.1. La durata della Fondazione è illimitata.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 5 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai rapporti giuridici attivi e passivi risultanti dall'inventario approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 54 del 14 ottobre 2003 incrementato ed aggiornato nel tempo.

5.2. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da donazioni e lasciti testamentari di beni di qualsiasi genere e tipo, erogazioni liberali da parte di soggetti privati, contributi pubblici, da eventuali avanzi di gestione derivanti dall'esercizio delle sue attività, nonché dalle somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è

utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

5.4. Per le obbligazioni della Fondazione risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

ART. 6 - MEZZI FINANZIARI

6.1. La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

- a) con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
- b) con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;
- c) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d) con attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- e) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

TITOLO III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 7 - GENERALITA'

7.1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- la Consulta degli Esperti;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

7.2. Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti avvengono in base alle norme previste dal presente Statuto.

7.3. Non è ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle della Consulta degli Esperti a mezzo di persona delegata, così come non è ammesso il voto per corrispondenza.

7.4. Il componente del Consiglio di Amministrazione o della Consulta degli Esperti che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell'Organo di cui fa parte, decade automaticamente dalla carica.

7.5. Nel caso di contemporanea cessazione dall'incarico per

qualsiasi causa di almeno tre Amministratori, tutto il Consiglio di Amministrazione decade.

7.6. I componenti dell'Organo di Controllo, il Revisore Legale dei Conti ed i componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, non possono mai far parte contemporaneamente anche della Consulta degli Esperti. Pertanto, se un componente della Consulta degli Esperti è nominato componente del Consiglio di Amministrazione o componente dell'Organo di Controllo o Revisore Legale dei Conti, decade automaticamente dalla carica di componente della Consulta degli Esperti.

7.7. I componenti della Consulta degli Esperti e del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni in piena autonomia e senza alcun vincolo di mandato.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE E DURATA

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti, di cui un Presidente ed un Vice Presidente, tutti eletti dalla Consulta degli Esperti.

Ai sensi dell'art.79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017, non è deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi, fatto salvo il rimborso delle spese.

8.2. Il mandato del Consiglio di Amministrazione dura 5 (cinque) esercizi e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del Bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio della sua carica.

8.3. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, non sia stato nominato il nuovo Consiglio, il Consiglio uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti e per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.

8.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere sempre rieletti senza limite di tempo o di numero di mandati.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri e che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di urgenza, da valutarsi ad insindacabile giudizio del Presidente, il predetto termine è ridotto a ventiquattro ore.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno due Consiglieri i quali devono indicare le materie delle quali chiedono la trattazione. Se il Presidente non provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta, i Consiglieri richiedenti possono provvedere autonomamente alla convocazione del Consiglio di

Amministrazione con le modalità fissate dal precedente comma 9.1.

9.3. Il Consiglio di Amministrazione convocato ai sensi del comma precedente 9.2. deve riunirsi entro dieci giorni dalla data della convocazione.

ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

10.2. Entro quindici giorni dalla nomina, il Consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Consigliere presente più anziano di età, si riunisce per eleggere, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, il Presidente ed il vice Presidente.

10.3. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente durante il mandato ma non anche dalla carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Presidente.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

È prevista la possibilità di partecipare alla riunione anche da remoto, mediante strumenti di comunicazione telematica che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, il loro coinvolgimento effettivo e il regolare svolgimento della seduta.

11.2. In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.

11.3. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

11.4. Per la modifica del presente Statuto occorre il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPITI E POTERI

12.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione della Fondazione, nessuno escluso od eccettuato ed anche se qui non richiamato.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte di propri poteri ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

12.3. I Consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sulla loro attività con periodicità stabilita al momento del conferimento della delega.

12.4. La redazione del Bilancio annuale, la modifica del presente Statuto e la decisione di scioglimento della

Fondazione non possono formare oggetto di delega.

12.5. Il Consiglio di Amministrazione segnala alla Consulta degli Esperti le situazioni di incompatibilità dei membri previste al comma 16.2. dell'art.16, affinché questa assuma le determinazioni del caso.

12.6 Il potere di rappresentanza attribuito all' Organo Amministrativo amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 - PRESIDENTE

13.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

13.2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede la Consulta degli Esperti ed il Consiglio di Amministrazione, esercita tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto.

13.3. Il Presidente:

- propone le materie da trattare nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, anche di straordinaria amministrazione, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni.

13.4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere in carica più anziano d'età.

ART. 14 - VICE PRESIDENTE

14.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato. In particolare, il Vice Presidente o, in sua assenza, il Consigliere in carica più anziano d'età, può sostituire il Presidente anche nei suoi compiti riguardanti la Consulta degli Esperti.

ART. 15 - CONSULTA DEGLI ESPERTI: COMPOSIZIONE

15.1. La Consulta degli Esperti è composta:

- a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) dalla persona diversa da quella di cui al punto precedente che, per ultima in ordine di tempo, ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- c) dal Sindaco in carica del Comune di Desenzano del Garda;

d) dalla persona diversa da quella di cui al punto precedente che, per ultima in ordine di tempo, ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Desenzano del Garda;

e) dal Presidente dell'Associazione dei Volontari della Fondazione, qualora costituita.

15.2. L'individuazione delle persone che fanno parte della Consulta degli Esperti è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e deve avvenire con riferimento alla data in cui la Consulta degli Esperti si riunisce.

15.3. Se, alla data di riferimento di cui al comma 15.2, non esiste la persona di cui al punto 15.1, lettera b) o questa abbia rinunciato all'incarico di far parte della Consulta, si individua comunque l'ultima persona disponibile che, per ultima in ordine di tempo, ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

15.4. Se, alla data di riferimento di cui al comma 15.2, non esiste un Sindaco in carica o il Sindaco in carica abbia rinunciato all'incarico di far parte della Consulta, la Consulta degli Esperti è composta, in sostituzione delle persone di cui al comma 15.1, lettere c) e d), dalle due persone che, per ultime in ordine di tempo, hanno ricoperto la carica di Sindaco di Desenzano del Garda e hanno accettato di far parte della Consulta degli Esperti.

15.5. Se, alla data di riferimento di cui al comma 15.2, non esiste la persona di cui al punto 15.1, lettera d) o questa abbia rinunciato all'incarico di far parte della Consulta, si individua comunque l'ultima persona disponibile che, in ordine di tempo, ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Desenzano del Garda.

15.6. Se, alla data di riferimento di cui al comma 15.2, non risultano individuabili i componenti di cui al precedente comma 15.1 lettera e), alla Consulta degli Esperti parteciperanno, temporaneamente, i rappresentanti che per legge o per statuto ne assumono le veci. In loro mancanza, la Consulta degli Esperti, qualora raggiunga il quorum costitutivo, si attiverà comunque per adempiere ai propri compiti.

ART. 16 - CONSULTA DEGLI ESPERTI: RIUNIONE E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI, DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

16.1. La Consulta degli Esperti:

- a) elegge tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) elegge l'Organo di Controllo;
- c) elegge il Revisore Legale dei Conti;
- d) fornisce, se richiesti dal Consiglio di Amministrazione, pareri non vincolanti su questioni di particolare importanza riguardanti la gestione dell'attività della Fondazione.

16.2. I consiglieri nominati dalla Consulta degli Esperti devono presentare i necessari requisiti di onorabilità e

competenza ed essere scelti tra persone, segnalate da terzi o autocandidatesi, residenti in Desenzano del Garda.

Sono incompatibili con la carica di membri del Consiglio di Amministrazione:

- a) i soggetti che ricoprono contemporaneamente una carica in un Ente o Amministrazione Pubblica;
- b) i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- c) i dipendenti della Fondazione.

16.3. La Consulta degli Esperti deve riunirsi entro il 28 febbraio dell'anno solare durante il quale scade il Consiglio di Amministrazione in carica o l'Organo di Controllo o il Revisore Legale dei Conti.

16.4. Nel caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione prima della scadenza naturale del mandato, la Consulta degli Esperti deve riunirsi entro sessanta giorni dalla data di cessazione dell'incarico per provvedere alla sostituzione. Il Consigliere nominato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.5. La Consulta degli Esperti può revocare e sostituire in qualsiasi momento uno o più Consiglieri o membri dell'Organo di Controllo o il Revisore Legale dei Conti soltanto nel caso in cui i soggetti revocati e sostituiti si siano resi colpevoli di gravi e comprovate violazioni della legge o del presente Statuto.

ART. 17 - CONSULTA DEGLI ESPERTI: CONVOCAZIONE

17.1. La Consulta degli Esperti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto che deve essere inviato a tutti i suoi componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, a mezzo posta certificata o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento o mediante consegna a mano.

In caso di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Consulta degli Esperti è convocata dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il quale parteciperà alle sedute senza diritto di voto.

17.2. La Consulta degli Esperti è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta di almeno due componenti i quali devono indicare le materie delle quali chiedono la trattazione. Se il Presidente non provvede alla convocazione della Consulta degli Esperti entro dieci giorni dalla richiesta, i componenti richiedenti possono provvedere autonomamente alla convocazione della Consulta degli Esperti con le modalità fissate dal precedente comma 17.1.

17.3. La Consulta degli Esperti convocata ai sensi del comma precedente 17.2. deve riunirsi entro dieci giorni dalla data

della convocazione.

ART. 18 - CONSULTA DEGLI ESPERTI: QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO

18.1. La Consulta degli Esperti è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. E' validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.2. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve avvenire per votazione a scrutinio segreto; ciascun componente della Consulta degli Esperti ha diritto di esprimere fino ad un massimo di tre preferenze. Sono eletti membri del Consiglio di Amministrazione i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

18.3. Nel caso in cui alla prima votazione due o più candidati ricevano il medesimo numero di preferenze ed i candidati che hanno ottenuto un numero maggiore di preferenze siano inferiori al numero dei Consiglieri da eleggere, si deve procedere come segue:

- a) risultano eletti alla prima votazione i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
- b) si effettua, sempre a scrutinio segreto, una seconda votazione di ballottaggio tra i candidati non eletti che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze;
- c) risultano eletti alla seconda votazione i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze fino al raggiungimento del numero totale di candidati da eleggere;
- d) in caso di ulteriore parità si effettuano, sempre a scrutinio segreto, ulteriori votazioni di ballottaggio tra i candidati non eletti che, alla votazione precedente, hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze, fino al raggiungimento del numero totale di candidati da eleggere.

18.4. Nel caso in cui alla prima votazione i candidati che hanno ottenuto preferenze siano inferiori al numero dei Consiglieri da eleggere, si deve procedere come segue:

- a) risultano eletti tutti i candidati che alla prima votazione hanno ottenuto preferenze;
- b) si effettuano, sempre a scrutinio segreto, ulteriori votazioni fino al raggiungimento del numero totale di Consiglieri da eleggere.

In caso di parità di preferenze ottenute da due o più Consiglieri, si procede ad ulteriori votazioni come specificato al comma precedente 18.3.

18.5. La nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti deve avvenire per votazione a scrutinio segreto con separate votazioni; ciascun componente della Consulta degli Esperti ha diritto ad esprimere solo una preferenza. Sono eletti i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

18.6. Nel caso in cui due o più candidati ricevano il medesimo numero di preferenze, si deve provvedere, sempre a scrutinio segreto, ad una seconda votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze. In caso di ulteriore parità la votazione di ballottaggio deve essere ulteriormente ripetuta fino a quando un candidato non abbia ricevuto un numero maggiore di preferenze rispetto a tutti gli altri.

18.7. Nelle votazioni di ballottaggio previste dal presente articolo non possono essere votati candidati diversi da quelli che alla votazione precedente avevano raggiunto il medesimo numero di preferenze.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

19.1. La Consulta degli Esperti nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

La Consulta degli Esperti ne fissa i compensi, nei limiti di legge, a valere per tutta la durata del mandato.

19.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. In generale, l'Organo di Controllo ha il compito di vigilare sull'amministrazione della Fondazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del Bilancio d'Esercizio. Redige una relazione annuale al Bilancio di Esercizio esprimendo un parere in merito all'approvazione dello stesso. Qualora non nominato dal Consiglio di Amministrazione l'Organismo di Vigilanza per la funzione di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231, l'Organo di controllo vigila anche sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con riferimento alle disposizioni del predetto Decreto Legislativo.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs.117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo, sia in caso di organo monocratico sia in caso di organo collegiale, può inoltre esercitare la revisione legale dei conti ove essa non sia esercitata da un Revisore legale.

19.3. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio Sociale.

19.4. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel

registro dei revisori legali; tuttavia ove l'Organo di Controllo, se collegiale, eserciti anche la revisione legale dei conti, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

19.5. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

In caso di organo collegiale, nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

19.6. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

19.7. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

19.8. L'organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere agli atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 20 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

20.1 Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, di cui all'articolo 19 del presente statuto, se il medesimo risulta iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. In caso di organo collegiale, tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori contabili.

Se i componenti del Collegio di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili.

20.2. La Consulta degli Esperti ne fissa i compensi, nei limiti di legge, a valere per tutta la durata del mandato.

20.3. L'incarico di Revisore dura per tre esercizi e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della sua carica. Il Revisore può essere sempre riconfermato.

20.4. Il Revisore legale dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regola tenuta della contabilità sociale. Redige una relazione annuale al Bilancio di esercizio esprimendo un parere in merito all'approvazione dello stesso.

20.5. Il Revisore legale dei conti può partecipare alle

riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

ART.21 - DIRETTORE GENERALE

21.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. L'incarico può essere affidato al personale in servizio presso l'Ente o esterno ad esso.

Esercita i poteri di ordinaria amministrazione attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione come definiti dal regolamento di amministrazione.

TITOLO IV - NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

ART. 22 - ESERCIZIO E BILANCIO

22.1. L'esercizio coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Il Bilancio preventivo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Revisore dei Conti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferisce, deve rappresentare le previsioni di ricavo e di costo per l'esercizio al quale si riferisce, in coerenza con le ragionevoli ipotesi e strategie delineate nella relazione accompagnatoria.

22.3. Il Bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/17 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

22.4. La redazione e l'approvazione annuale del Bilancio di esercizio della Fondazione, avviene nei termini previsti dalla normativa di legge pro tempore vigente; esso è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

22.5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

22.6. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In particolare, gli utili o gli avanzi di cui sopra devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

22.7. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio sociale, il quale deve essere redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

22.8. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Fiscali ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 15 D.Lgs.117/2017. E' fatto diritto ai soggetti di cui all'articolo 15 D.Lgs. 117/2017, ove esistenti, di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno 3 (tre) giorni.

ART. 23 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

ART. 24 - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

24.1. Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri.

24.2. Il Consiglio di Amministrazione che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina anche uno o più liquidatori.

24.3. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 25 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

25.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali in materia, norme accessorie e regolamentari di attuazione ed all'eventuale regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 26 - CLAUSOLA TRANSITORIA

26.1. Il Consiglio di Amministrazione in essere al momento della delibera di adozione del presente statuto resterà in vigore nella sua originaria conformazione fino alla sua scadenza naturale.

F.to Paola Mazzarella

F.to Marianna Rega Notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA
2, D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.

